

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in esame si inserisce nell'ambito del meccanismo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche introdotto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che ha delegato il Governo ad adottare regole contabili uniformi in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica in raccordo con la normativa europea ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi (articolo 2 della legge n. 196 del 2009). Al fine di conseguire i suddetti obiettivi di armonizzazione è stato adottato, con riferimento alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali ai sensi del medesimo articolo 2 della legge n. 196 del 2009, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che detta le regole generali di contabilità e di bilancio e dedica il Titolo III alla classificazione delle spese per Missioni e Programmi quale modalità unitaria di rappresentazione contabile della spesa nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi.

In particolare, l'articolo 11 del citato decreto legislativo indica i riferimenti che le amministrazioni devono seguire per individuare le Missioni e i Programmi di propria competenza, precisando che le Missioni vanno definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione in modo da rappresentare le specifiche funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse a disposizione (art. 11, comma 1, lettera a), mentre i Programmi vanno configurati come unità di rappresentazione del bilancio e costituiscono aggregati omogenei di attività realizzati dall'amministrazione per il perseguimento delle finalità/obiettivi individuati nell'ambito di ciascuna Missione di spesa. Ciascun programma dovrà corrispondere ad un unico Centro di responsabilità amministrativa rappresentato dall'unità organizzativa come individuata dai singoli regolamenti di organizzazione. Il medesimo articolo, al comma 1, lettera a) prevede l'emanazione - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti - di apposite linee guida per la definizione delle Missioni, con lo scopo di assicurare il raggiungimento di un risultato coerente tra tutte le amministrazioni nella rappresentazione dei dati di bilancio sotto il profilo delle finalità della spesa, mediante l'elaborazione di indirizzi uniformi che consentano il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.

In attuazione di tale previsione, lo schema in esame detta le misure da seguire per una uniforme classificazione delle Missioni delle amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 91 del 2011, individuando quale base di riferimento la classificazione delle Missioni applicata al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 3 del presente schema, ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare, previa indicazione da parte dell'amministrazione vigilante, le Missioni del bilancio statale che appaiono maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguiti, ovvero, in mancanza, a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato una proposta motivata di modifica della classificazione di riferimento o di istituzione di una nuova Missione.

Per quanto riguarda i Programmi sottostanti le Missioni di competenza, l'articolo 4 delle linee guida stabilisce che l'individuazione deve avvenire sulla base di una ricognizione delle attività svolte assegnando a ciascun Programma una denominazione chiara e rappresentativa delle medesime. Ciascun programma inoltre va corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione COFOG di secondo livello.

Il presente schema è stato elaborato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale politiche di bilancio. Nel corso dell'istruttoria è stato acquisito l'assenso di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato. Sotto il profilo procedurale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.lgs. n. 91 del 2011 lo schema deve essere adottato entro il 31 dicembre 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato.